

BOLLETTINO INFORMATIVO DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA N. 27 – Maggio – Giugno 2017¹

Gentili Lettori,

il Bollettino, nella sua ormai consueta veste bimestrale, pubblicato direttamente sul sito dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino www.aivv.it e liberamente scaricabile ad iniziativa degli interessati, prosegue la sua attività di ricerca e informazione, completando il tema centrale degli due ultimi numeri, costituito dall'analisi l'analisi del cd."T.U. della Vite e del Vino", incominciata e sviluppata con i due Bollettini precedenti (al n.25 è stato allegato il testo integrale pubblicato in G.U. della l.238/2016 , come pure della prima circolare interpretativa di ICQRF, cui abbiamo fatto e faremo ampio riferimento).

In particolare, richiamato l'impianto normativo e i lavori preparatori, verranno proposte prime considerazioni e riflessioni sui Titoli da VI a VIII, con particolare attenzione al sistema sanzionatorio, con la preziosa collaborazione del dr.Francesco Bruzzese.

Abbiamo ritenuto di fare cosa utile allegando all'analisi del testo un utile prontuario di tutte le violazioni previste dal T.U., di pronto uso ed evidente utilità pratica **(all.1)**.

Riteniamo inoltre di inserire un'interessante disamina dell'avv.Pironti, in tema di privative per nuove varietà vegetali e protezione intellettuale/industriale, brevettuale, nella effervescente materia delle biotecnologie applicate al settore vitivinicolo.

TERZA PARTE -Note alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”. (16G00251) (GU Serie Generale n.302 del 28-12-2016), in vigore dal: 12/01/2017

La struttura del testo normativo

Come precisato nei precedenti Bollettini e come da schema che segue , la legge in esame è un testo normativo complesso, articolato in 8 Titoli (i primi due analizzati nel numero precedente del Bollettino), sovente suddivisi in diversi capi, per complessivi 91 articoli, dei quali in questo numero esamineremo la porzione conclusiva, di particolare interesse, afferente il sistema dei controlli e le sanzioni.

¹ Questo numero del bollettino è stato curato dall'Avv. Danilo RIPONTI , con il supporto dei collaboratori dello Studio Legale RIPONTI e con la preziosa collaborazione del Dr.Francesco Bruzzese, che ha messo a disposizione la sua vastissima esperienza maturata con Ispettore ICQRF nella materia de qua. Ci si è avvalsi , come d'abitudine, dei contributi tratti dalle fonti normative e regolamentari; dagli studi, dati e servizi delle associazioni di categoria; dagli studi e contributi scientifico-accademici; ed infine dai suggerimenti e dagli attenti quesiti degli addetti al settore che tante tematiche ci sottopongono.

Titolo I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Capo I
SALVAGUARDIA DEL VINO E DEI TERRITORI VITICOLI

Art.1
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.2-3

Titolo II
NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Capo I
NORME GENERALI
Art.4

Capo II
VITICOLTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO
Art.5-8

Capo III
PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE
Art.9-23

Capo IV
COMMERCIALIZZAZIONE
Art.24-25

Titolo III
TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
E DELLE MENZIONI TRADIZIONALI

Capo I Art.26-31

NORME GENERALI. CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI

Capo II Art.32-36
PROTEZIONE DELLE DOP E IGP NELL'UNIONE EUROPEA. PROCEDURA DI
RICONOSCIMENTO. REQUISITI FONDAMENTALI. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Capo III Art.37-39
RIVENDICAZIONE E GESTIONE
DELLE PRODUZIONI

Capo IV Art.40
COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP

Capo V Art.41
CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE PROTETTE

Capo VI Art.42
CONCORSI ENOLOGICI

Titolo IV
ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA'
Art.43-48

Titolo V
DISCIPLINA DEGLI ACETI
Art.49-57

Titolo VI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

Capo I
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Artt.58-60

Capo II
CONTROLLI E VIGILANZA
Artt.61-67

Capo III
TUTELA DELLA PRODUZIONE NAZIONALE
Art.68

Titolo VII
SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I
VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Artt.69-73

Capo II
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE
Artt.74-75

Capo III
SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI
Art.76

Capo IV
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI
Artt.77-82

Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI
Artt.83-87

Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Artt.88-91

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2236):

Presentato dall'On. Luca Sani ed altri il 27 marzo 2014.

Assegnato alla XIII commissione permanente (Agricoltura) in sede referente il 24 aprile 2014 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), X (Att.produttive), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione permanente (Agricoltura) in sede referente, 7 maggio 2014; 18 giugno 2014; 3 luglio 2014; 10 settembre 2014; 8, 16, 28 ottobre 2014; 12, 17, 25 marzo 2015; 1°, 8, 9, 15 aprile 2015; 14 maggio 2015; 15 luglio 2015; 11, 18, 19 novembre 2015; 3 dicembre 2015; 11, 21, 26, 28 gennaio 2016; 11, 18, 25 febbraio 2016; 8, 10, 15, 16, 23 marzo 2016; 5, 6 aprile 2016; 19 luglio 2016.

Esaminato in aula il 19 settembre 2016 e approvato il 21 settembre 2016 in un T.U. con A.C. 2618 (On. Nicodemo Nazzareno Oliverio ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2535): Assegnato alla 9ª commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 29 settembre 2016 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 4, 12, 18, 19, 26 ottobre 2016; 9, 15, 16 novembre 2016.

Esaminato in aula ed approvato con modificazioni il 17 novembre 2016.

Camera dei deputati (atto n. 2236-2618B):

Assegnato alla XIII commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, il 23 novembre con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla XIII commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, il 23 novembre 2016.

Nuovamente assegnato alla XIII commissione permanente (Agricoltura) in sede legislativa il 25 novembre 2016 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla XIII commissione permanente (Agricoltura), in sede legislativa, ed approvato definitivamente il 28 novembre 2016.

Parte terza (segue Bollettino 25 e 26)

Titolo VI

Adempimenti amministrativi e controlli

Capo I

Adempimenti amministrativi

Art. 58. Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo

1. Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

3. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca di dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.

Note all'art. 58:

- Si riporta il testo dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 27 maggio 2009, n. L 128: «Art. 36 - (Oggetto). 1. Le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone, che possiedono, per l'esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all'obbligo di tenere registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto, denominati di seguito «i registri».

2. Gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari siano soggetti all'obbligo di tenere i registri secondo norme e modalità da essi stabilite.

3. Le persone soggette all'obbligo di tenere i registri indicano negli stessi le entrate e le uscite, verificatesi nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti di cui al paragrafo 1, nonché le operazioni effettuate di cui all'art. 41, paragrafo 1. Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all'entrata e all'uscita, un documento che ha scortato il trasporto corrispondente o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale. - Il testo dell'art. 5 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015 (Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2015, n. 112.

Osservazioni:

Per quanto riguarda il comma 1, vale quanto già detto per l'art. 4: viene cioè sancita l'applicabilità dei decreti ministeriali che saranno adottati in attuazione della legge n. 238.

Per quanto riguarda **la tenuta dei registri**, viene riformulata la deroga dall'obbligo di tenuta del registro telematico a favore dei titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, per i quali l'obbligo si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza (comma 2); nel contempo l'art. 91, comma 1, lettera d), abroga la previgente disposizione; in proposito si ribadisce quanto chiarito a commento dell'art. 50, in merito alla nozione di produzione annua e cioè che la stessa va intesa quale **dato previsionale, stimato dal produttore in piena autonomia** (eventualmente, ma non necessariamente, basandosi su propri dati produttivi storici), facendo riferimento a qualsiasi quantitativo introdotto nello stabilimento ed avviato alla trasformazione. La norma non sembra prevedere ulteriori requisiti per la deroga concessa, ma si fa riserva di ulteriori approfondimenti a seguito del coordinamento interdipartimentale.

Relativamente **ai termini di registrazione sul registro telematico**, viene introdotto un particolare regime a favore di coloro il cui sistema informativo aziendale dialoga con il SIAN tramite la modalità *web service* (comma 3); in proposito, si rinvia alle puntuali indicazioni contenute nella *Guida rapida alla tenuta del registro di carico e scarico vitivinicolo*.

Art. 59. Coordinamento degli adempimenti amministrativi

1. Il Ministero è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.

2. Nell'ambito del SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma 1 sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini a DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini a DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite.

Note all'art. 59:

- Si riporta il testo dell'art. 146 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 146 - (Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo). 1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.».

Osservazioni:

E' stata recepito il principio di semplificazione, fortemente sostenuto da Coldiretti e già presente nella proposta di Legge Oliverio, che impernia nel SIAN la gestione di tutti gli adempimenti, costituendo lo strumento informatico unico, semplificato e coordinato nella gestione degli adempimenti. La previsione di quello che possiamo a tutti gli effetti definire "sportello unico degli adempimenti" per i produttori rafforza il processo già avviato con la dematerializzazione e massimizza il processo di semplificazione con vantaggi immediati in termini di riduzione di tempi e costi per i produttori e per tutti gli altri soggetti coinvolti, anche pubblici.

Art. 60. Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine

1. I produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero confezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui al comma 1, ad eccezione delle industrie farmaceutiche, dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 58, comma 1, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Osservazioni:

Questo articolo conferma l'obbligo della tenuta dei registri delle sostanze zuccherine da parte dei produttori, confezionatori, grossisti e utilizzatori, già previsto dall'art. 28 della legge 82/2006 apportando alcune importanti novità.

Le sostanze zuccherine solide e in soluzione oggetto della registrazione sono:

- il saccarosio
- il glucosio
- le miscele di glucosio e fruttosio
- gli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato.

Pertanto, le miscele di glucosio e fruttosio indipendentemente dall'origine botanica e dalla relativa percentuale sono oggetto di registrazione, così come tutti gli zuccheri provenienti dall'uva (glucosio d'uva, fruttosio d'uva e zucchero d'uva), ad eccezione del mosto concentrato rettificato che soggiace agli adempimenti previsti dalla specifica normativa del settore vitivinicolo.

E' **escluso dalla registrazione** lo zucchero a velo nonché la commercializzazione di saccarosio in bustine.

I **grossisti** che effettuano vendita al minuto non hanno più l'obbligo di annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione con la precisazione del nominativo e del recapito dell'acquirente. Tra gli utilizzatori **sono esclusi dalla tenuta del registro:**

- le industrie farmaceutiche¹⁹,
- i commercianti al dettaglio,
- quelli che somministrano al pubblico,
- i laboratori artigiani,
- i laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione.

Al fine di evitare una doppia contabilità, è stata confermata l'esclusione dalla tenuta dello specifico registro delle sostanze zuccherine degli utilizzatori già in possesso di un registro di carico e scarico vitivinicolo telematico o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In tali registri verranno registrate le utilizzazioni delle sostanze zuccherine previste dal presente articolo.

Il registro è dematerializzato in ambito SIAN ed è tenuto secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle more di emanazione del suddetto decreto si applicano, ai sensi dell'art. 90, comma 3, le modalità di tenuta del registro dematerializzato delle sostanze zuccherine previste nel decreto ministeriale prot. n. 11 dell'8 gennaio 2015 concernente

le disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Capo II

Controlli e vigilanza

Art. 61. Generalità

1. Per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del Ministero emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 62. Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo

1. Ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo. Il Ministero designa i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, che soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

2. Il Ministero comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo dell'autorità e dei laboratori di cui al comma 1 e pubblica i relativi elenchi nel proprio sito internet istituzionale.

Note all'art. 62:

- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 59.

Art. 63. Coordinamento e programmazione dei controlli

1. Nel registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono riportati i dati relativi ai controlli sulle imprese del settore vitivinicolo.

Note all'art. 63:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario: «Art. 1 - (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). 1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia

e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con l'Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presentecomma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981. 3-bis. L'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'art. 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'art. 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.».

Osservazioni:

L'art. 63 prevede che nel Registro unico dei controlli ispettivi - RUCI confluiscono tutti i controlli sulle **imprese del settore vitivinicolo, a prescindere se siano o no imprese agricole.**

Il RUCI è un *repository* contenente i dati identificativi e salienti dei controlli ispettivi effettuati sulle imprese agricole e, dall'entrata in vigore della norma in esame, sulle imprese vitivinicole.

Al momento, nell'archivio informatico fluiscono direttamente dai sistemi informativi dell'ICQRF (ICRF e Banca Dati Vigilanza) i dati dei controlli svolti dall'ICQRF e dagli Organismi di controllo.

La consultazione immediata del RUCI è consentita al personale di tutte le amministrazioni, organi e organismi che effettuano i controlli sulle imprese agricole e sulle imprese vitivinicole.

I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da Autorità pubbliche o da Organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Mipaaf istituito l'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo.

In sede di preparazione delle singole ispezioni è pertanto necessario verificare se sul soggetto da ispezionare siano **state già operate ispezioni da parte di altri organismi di controllo.**

Art. 64. Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG

1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento.

2. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica. Le autorità pubbliche devono adeguarsi a tali disposizioni entro il 31 dicembre 2017. (2)

3. Gli organismi di controllo privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati «organismi di controllo», che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero.

4. È istituito presso il Ministero un elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.

5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma 4, scelti ai sensi dei commi 12, 13 e 14 per ottenere l'autorizzazione al controllo di ciascuna denominazione, presentano apposita istanza al Ministero corredata dei seguenti documenti:

- a) il piano di controllo, per ciascuna denominazione;
- b) il tariffario, per ciascuna denominazione;
- c) il certificato di accreditamento, se organismo privato.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 ha durata triennale. I documenti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 sono oggetto di approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento, in caso di modifica.

7. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere sospesa in caso di:

- a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
- b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
- c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;
- d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
- e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.

8. La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.

9. L'autorizzazione di cui al comma 5 è revocata in caso di:

- a) perdita dell'accREDITAMENTO, se organismo privato;
- b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.

10. La revoca ai sensi del comma 9 è immediata nel caso di perdita dell'accREDITAMENTO. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attività di controllo fino a sostituzione. Nell'ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.

11. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

12. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o dell'IG e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero.

13. In mancanza della scelta di cui al comma 12, le regioni e le province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4.

14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della DO o dell'IG sia immesso nel sistema di controllo di più organismi di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo:

- a) individuare l'organismo responsabile unico dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni è effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. In caso di imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico;

b) in presenza delle specifiche funzionalità realizzate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare l'organismo responsabile unico di tutte le attività di certificazione e di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile è effettuata secondo le modalità previste alla lettera a).

15. L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici è in ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP. Con decreto del Ministro sono stabilite le eventuali modalità per l'individuazione dell'organismo unico e i relativi rapporti tra questo e l'organismo autorizzato per la specifica DO o IG e l'autorità competente, nonché i criteri di rappresentatività di cui alla lettera a) del comma 14.

16. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata. L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti.

17. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF.

18. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'esecuzione dell'attività di controllo, ivi comprese le informazioni per le idoneità per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione degli organismi di controllo e delle autorità pubbliche, a titolo gratuito e in formato elettronico, i dati medesimi.

19. Gli organismi di controllo, con l'alimentazione della banca dati vigilanza, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2012, assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 63.

20. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo.

21. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione, allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 64:

- Si riporta il testo degli art. 2 e 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 165: «Art. 2 - (Definizioni). Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- 2) «verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici;
- 3) «normativa in materia di mangimi»: le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello comunitario o nazionale; essa copre qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso dei mangimi;
- 4) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo;
- 5) «organismo di controllo»: un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo;
- 6) «audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;
- 7) «ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;
- 8) «monitoraggio»: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali;
- 9) «sorveglianza»: l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività;
- 10) «non conformità»: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali;
- 11) «campionamento per l'analisi»: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali;

- 12) «certificazione ufficiale»: la procedura per cui l'autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità;
- 13) «blocco ufficiale»: la procedura con cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità competente;
- 14) «equivalenza»: la capacità di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi; «equivalente» indica sistemi o misure diversi atti a raggiungere gli stessi obiettivi;
- 15) «importazione»: l'immissione in libera pratica di alimenti o mangimi o l'intenzione di immettere in libera pratica mangimi o alimenti, ai sensi dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in uno dei territori di cui all'allegato I;
- 16) «introduzione»: l'importazione definita al punto 15 e l'immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui all'art. 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco;
- 17) «controllo documentale»: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita;
- 18) «controllo di identità»: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa;
- 19) «controllo materiale»: un controllo del mangime o dell'alimento stesso che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;
- 20) «piano di controllo»: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.»
- «Art. 5 - (Delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali). 1. L'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.
- Un elenco di compiti che possono o meno essere delegati può essere stabilito secondo la procedura di cui all'art. 62, paragrafo 3. Tuttavia, le attività di cui all'art. 54 non sono oggetto di tale delega
2. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici ad un dato organismo di controllo soltanto nei seguenti casi:
- a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni a cui può svolgerli;
- b) è comprovato che l'organismo di controllo:
- i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;
- ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;
- iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;
- c) l'organismo di controllo opera ed è accreditato conformemente alla norma europea EN 45004 «Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni» e/o a un'altra norma se più pertinente, dati i compiti che gli sono stati delegati;
- d) i laboratori operano conformemente alle norme di cui all'art. 12, paragrafo 2;
- e) l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente su base regolare e in qualsiasi momento quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;
- f) vi è un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente che dà la delega e l'organismo di controllo.
3. Le autorità competenti che delegano compiti specifici agli organismi di controllo organizzano audit o ispezioni di questi ultimi a seconda delle necessità. Se, a seguito di audit o ispezioni, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento dei compiti loro delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.
4. Lo Stato membro che desidera delegare un compito specifico di controllo a un organismo di controllo ne informa la Commissione. Tale notifica contiene una descrizione dettagliata:
- a) dell'autorità competente che vorrebbe conferire la delega;
- b) del compito da delegarsi;
- c) dell'organismo di controllo cui il compito sarebbe delegato.».

Osservazioni:

Il **sistema di certificazione e controllo dei vini a Do/Ig** viene modificato al fine di perseguire maggiore efficacia ed efficienza. Viene introdotta l'analisi dei rischi e semplificazioni in tema di analisi chimico - fisiche e organolettiche, riducendo i costi ed evitando la duplicazione delle analisi. È stato introdotto il principio dell' "unica struttura di controllo" per azienda, aprendo definitivamente la strada alla coesistenza di più organismi di certificazione nella singola denominazione che dovranno inter scambiare i dati mediante le funzionalità del SIAN. **L'art. 64 introduce rilevanti novità** nel sistema di controllo e vigilanza dei prodotti vitivinicoli, che si riassumono di seguito:

- è stato semplificato** il procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari;
- per l'iscrizione nell'«Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» **gli organismi di controllo privati devono essere accreditati** alla norma UNI CEI EN 17065/2012, **le autorità pubbliche devono essere conformi** ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN 17065/2012. **Le Autorità pubbliche hanno sei mesi di tempo per adeguare la loro documentazione (comma 2);**
- al momento dell'autorizzazione al controllo, **la cui durata è triennale**, sono valutati, ai fini dell'approvazione **solo il piano di controllo e il tariffario**, per ogni singola denominazione, realizzando così una semplificazione della procedura **(comma 5 e 6).**
- sono stati disciplinati **gli istituti della revoca e sospensione dell'autorizzazione, prevedendone i presupposti e le conseguenze (commi 7, 8 e 9);**

alla semplificazione del procedimento consegue **una vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati limitata alla verifica della corretta applicazione del piano di controllo e del tariffario e affidata, specularmente all'autorizzazione, all'ICQRF (comma 17);**

permane il principio che **ogni produzione riconosciuta è soggetta o al controllo di un solo organismo di controllo. Tuttavia, in talune circostanze, è ammessa**

l'individuazione di un solo organismo tra quelli autorizzati per svolgere le funzioni di controllo o di controllo e certificazione.

nell'ipotesi, infatti, in cui l'utilizzatore della DO o dell'IG sia immesso nel sistema di controllo di più organismi al fine di **"assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP"**, di comune accordo è scelto tra quelli interessati, **l'organismo che assume il ruolo di "responsabile unico" dei controlli, ferma restando la responsabilità della certificazione in capo all'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF. In caso di mancato accordo, la scelta è operata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni o lo stabilimento di imbottigliamento, nel caso di imbottigliamento fuori zona,** (comma 14 lett.a). In tal caso si realizza una separazione tra Organismi di controllo autorizzati a certificare, con decreto ad hoc emesso dalla DG VICO, e Organismo di controllo deputato allo svolgimento dell'attività di controllo (controlli documentali, visite ispettive e prelievo dei campioni). Solo dopo la realizzazione delle specifiche funzionalità in ambito SIAN (comma 14 lett.b), si avrà la coincidenza delle funzioni di controllo e certificazione in un unico Organismo che verrà individuato secondo le modalità descritte in precedenza. **In ambedue le ipotesi sopra indicate, l'esecuzione degli esami chimico-fisici ed organolettici deve, comunque, essere svolta dall'organismo di controllo autorizzato per la singola DOP o IGP (comma 15).**

con decreto saranno definite le ulteriori specifiche per l'individuazione dell'Organismo unico e i relativi rapporti tra lo stesso e gli Organismi autorizzati.

un successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della norma, fisserà le norme riguardanti il sistema di controllo delineato nell'art. 64.

Art. 65. Analisi chimico-fisica e organolettica

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo comporta l'esecuzione dell'analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite nel presente articolo. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi.

2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini a IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dal competente organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC.

4. Presso il comitato di cui all'articolo 40 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:

a) l'esecuzione degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG;

b) l'esecuzione degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;

c) l'esecuzione degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;

d) le operazioni di prelievo dei campioni;

e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DO e IG attestati da parte di un laboratorio autorizzato;

f) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.

6. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e della commissione di cui al comma 4.

7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione, ivi compresa la revisione delle risultanze degli esami organolettici di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabiliti per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo e approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 64.

8. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono altresì stabilite, in relazione al prelevamento, da chiunque effettuato, dei campioni di vini denominati con la DOP o l'IGP pronti per il consumo e detenuti per la vendita oppure già posti in commercio, le procedure e le modalità per:

a) il prelevamento dei campioni da destinare all'esame organolettico;

b) l'individuazione degli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico sia di prima che di seconda istanza;

c) l'esecuzione dell'esame organolettico;

d) l'ammontare degli importi e il pagamento dell'esame organolettico all'organismo di controllo nel caso in cui l'esito dell'analisi sia sfavorevole alla parte.

Osservazioni:

L'art. 65 ricalca sostanzialmente l'art. 15 dell'abrogato D. lgs. 61/2010, con l'eccezione del comma 5 che, nel rinviare ad un decreto ministeriale, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni unificata, stabilisce, tra gli altri, i seguenti criteri per le procedure e le modalità di esecuzione delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche:

esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG;

esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;

esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT;

le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici

Art. 66. Sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP designati con l'annata e il nome delle varietà di vite

1. Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata o con il nome della varietà o delle varietà di vite.

Note all'art. 66:

- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347:

«Art. 120 - (Indicazioni facoltative).

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a) l'annata;

b) il nome di una o più varietà di uve da vino;

c) per i vini diversi da quelli di cui all'art. 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all'art. 112, lettera b);

e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;

f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. Fatto salvo l'art. 100, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

- a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
- b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
 - i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
 - ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
- c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.».

Art. 67. Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza

1. Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti e ai depositi, compresi i depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelievi di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.

2. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i prodotti e le sostanze di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione giustificativa, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera e i mezzi esistenti nell'azienda.

Capo III

Tutela della produzione nazionale

Art. 68. Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese e le quantità.

2. Nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati, in formato aperto, necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome e l'indirizzo corrispondenti a ogni codice dell'ICQRF. La sezione di cui al primo periodo è istituita entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Osservazioni:

È stata recepita la *proposta fortemente voluta da Coldiretti di rendere pubblici sul sito internet dell'Agenzia delle dogane i dati sulle importazioni di vino e dei prodotti vitivinicoli* specificando tipologie di prodotto, imprese e quantità. Viene prevista la possibilità per il consumatore di accedere ai dati dell'imbottigliatore (nome, indirizzo) quando non è espressamente indicato in chiaro ma come spesso avviene con un codice sostitutivo.

Titolo VII

Sistema sanzionatorio

Capo I

Violazioni in materia di produzione e commercializzazione

Art. 69. Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo

1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.

2. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014.

3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

4. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

5. Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10 per cento.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.

8. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con DO o IG è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.

Note all'art. 69:

- Si riporta il testo degli articoli 62 e 71 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347:

«Art. 62 - (Autorizzazioni). 1. L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'art. 81, paragrafo 2, e' consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente agli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.

2. Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione e' concessa senza costi a carico dei produttori.

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità e' soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4. Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, ne' a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.»

«Art. 71 - (Impianti non autorizzati). 1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.

2. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi.

I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si e' accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1° gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo e' soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l'art. 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5. Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.».

- Si riporta il testo dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 aprile 2015, n. L 93:

«Art. 5 - (Sanzioni e recupero dei costi). Gli Stati membri impongono sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di cui all'art. 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'importo minimo della sanzione pecuniaria e':

a) 6.000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, come previsto all'art. 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) 12.000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;

c) 20.000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi. Se il reddito annuo ottenuto nella zona in cui sono situati i vigneti in questione e' stimato superiore a 6.000 EUR per ettaro, gli Stati membri possono aumentare gli importi minimi di cui al secondo comma proporzionalmente al reddito medio annuo per ettaro stimato per quella zona. Se lo Stato membro procede all'estirpazione degli impianti non autorizzati con mezzi propri, il costo corrispondente a carico del produttore a norma dell'art. 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e' calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti. I costi sono aggiunti alla sanzione applicabile.

2. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione.».

- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1306/2013 si veda nelle note all'art. 2.

- Il testo del regolamento di esecuzione (UE) n.561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 aprile 2015, n. L 93.

Osservazioni:

Sono state inserite le *sanzioni in caso di mancato uso (entro i tre anni previsti dalla norma UE) delle autorizzazioni per nuovi impianti con importi da 500 a 1500 euro per ettaro*, oltre che all'esclusione dalle misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno. Nello stesso articolo è stato inserito una formulazione fortemente voluta da Coldiretti che consentirà di evitare l'applicazione delle sanzioni per piccole superfici di scostamento nei casi di allineamento delle superfici (5% fino a 5000 mq).

Art. 70. Violazioni in materia di vinificazione e distillazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea nonché dalle relative disposizioni nazionali, non osserva i requisiti stabiliti nella predetta normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da due mesi a un anno. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi a tre anni. Ai fini della presente legge, per chiusura temporanea di cui al presente comma si intende il divieto di introdurre o estrarre qualunque prodotto vitivinicolo dall'impianto oggetto del provvedimento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vinifica uve appartenenti a varietà che non siano classificate come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la provincia o regione in cui tali uve sono state raccolte è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a euro 1.000. Non soggiace alla sanzione amministrativa chi pone in vendita al dettaglio o somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce ovvero l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 75 per ogni 100 chilogrammi o litri di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 45 a euro 250 per ogni 100 chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a euro 250; nel caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da tre mesi a un anno. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 1 tonnellata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro. Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli acetifici del vino di propria produzione a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali riferite al volume di alcol contenuto nel vino prodotto, ai sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. E' sempre disposto l'avvio alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino non consegnato. La mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate, a decorrere dal 1° settembre 1998, con uve classificate come uve da vino, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione le vinacce ottenute dai prodotti di cui al periodo precedente per scopi diversi dalla distillazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dalle relative norme applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 45.000 euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo. Qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10 per cento dei limiti stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione delle previste dichiarazioni all'autorità competente o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni in materia di aggiunta delle sostanze rivelatrici nei vini destinati alle distillazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. In caso di mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione è pari a 5.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n.

1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Note all'art. 70:

- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.

- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 251/2014 si veda nelle note all'art. 2.

- Si riporta il testo dell'art. 55 del regolamento del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 aprile 2015, n. L 93:

«Art. 5 - (Indicazione della provenienza). 1. L'indicazione della provenienza, di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 e' realizzata come segue:

a) per i vini di cui all'allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e' utilizzata una delle seguenti menzioni:

i) i termini "vino di (...)" oppure "prodotto in (...)", oppure "prodotto di (...)", o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

per i vini transfrontalieri prodotti con determinate varietà di uve da vino ai sensi dell'art. 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, puo' figurare solo il nome di uno o piu' Stati membri o del paese terzo o di paesi terzi;

ii) i termini «vino della Comunita' europea» o termini equivalenti, oppure «miscela di vini di diversi paesi della Comunita' europea» nel caso di una miscela di vini originari di diversi Stati membri, oppure per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di piu' paesi terzi, i termini «miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunita' europea» o «miscela di vini di ...» completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi;

iii) i termini «vino della Comunita' europea» o termini equivalenti, oppure «vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in ...», completato dal nome degli Stati membri in causa, per i vini vinificati in uno Stato membro a partire da uve vendemmiate in un altro Stato membro, oppure per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, il termini «vino ottenuto in (...) da uve vendemmiate in (...)», con il nome dei paesi terzi di cui trattasi; (31)

b) per i vini di cui all'allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e' utilizzata una delle seguenti menzioni:

i) i termini "vino di (...)" oppure "prodotto in (...)", oppure "prodotto di (...)", oppure "sekt di (...)", o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

ii) i termini «prodotto in (...)», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui avviene la seconda fermentazione; (31)

c) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini "vino di (...)" oppure "prodotto in (...)", oppure "prodotto di (...)", o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

per le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette transfrontaliere e' indicato solo il nome di uno o piu' Stati membri o paesi terzi. (31)

Il presente paragrafo fa salvi gli articoli 56 e 67.

2. L'indicazione della provenienza, di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 sulle etichette del mosto, del mosto in fermentazione, del mosto concentrato o del vino nuovo ancora in fermentazione e' realizzata come segue:

a) «mosto di (...)» oppure «mosto prodotto in (...)» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o di un territorio che fa parte dello Stato membro in cui il prodotto e' ottenuto;

b) «miscela di prodotti ottenuti in due o piu' paesi della Comunita' europea» se si tratta di un taglio di prodotti elaborati in due o piu' Stati membri;

c) «mosto ottenuto a (...) da uve raccolte in (...)» per il mosto di uve che non e' stato elaborato nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.

3. Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro puo' essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito».

Art. 71. Prodotti non consentiti

1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero aggiunge sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini impiega, in tutto o in parte, alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in relazione al comma precedente, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli, inferiori al 10 per

cento della produzione vitivinicola dell'impresa relativa alla campagna vitivinicola precedente e comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso della stessa campagna vitivinicola, sia effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 10, comma 1, rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento in volume e non implichi l'utilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto sofisticato.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta.

Osservazioni: gli Organi di controllo dovranno porre molta attenzione nell'individuare il tecnico responsabile delle operazioni e manipolazioni dei prodotti, esaminando la documentazione amministrativa, visura camerale e procure speciali, al fine di applicare la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta.

Art. 72. Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati

1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90 euro per ettolitro o frazione di ettolitro del quantitativo di prodotto eccedente.

2. La sanzione amministrativa è elevata a 135 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 180 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino e a 270 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. La sanzione amministrativa è ridotta a 45 euro per ettolitro o frazione di ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori a 10 ettolitri. In ogni caso, un quantitativo di prodotto corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall'autorità competente.

3. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni, stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e riguarda prodotti ottenuti nel medesimo periodo da aziende di trasformazione di uva in mosto o vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della metà.

4. Il comma 1 si applica anche alla detenzione non giustificata delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti negli stabilimenti a ciò appositamente destinati.

Osservazioni: soltanto il comma 2 prevede che in caso di eccedenze di vini DOC, DOCG e IGT, un pari quantitativo di prodotto corrispondente per qualità e quantità alle eccedenze riscontrate deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall'Autorità competente. Mentre per gli altri prodotti è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria per ettolitro di quantitativo di prodotto eccedente.

Art. 73. Altre sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:

- a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18;
- b) chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18;
- c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:
- a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12;
 - b) chiunque detiene mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume o procede alla loro vinificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;
 - c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 10, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo;
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 15 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.
- d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'articolo 25, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. La sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:
- a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 24, comma 7, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 24, comma 7;
 - b) chiunque adotta un sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 46;
 - c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
 - d) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo;
 - e) chiunque elabora il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate.
8. I titolari di cantine o stabilimenti enologici che non presentano al competente ufficio territoriale dell'ICQRF la planimetria prevista dall'articolo 9 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, lettere a), b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
10. Chiunque detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonché nei locali comunque comunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei contenitori dei reagenti dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 22 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del vigneto di cui all'articolo 7, comma 1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 7, comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è altresì revocato il contributo concesso.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:

- a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 13, comma 3;
- b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 14, commi 1 e 3;
- c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall'articolo 10, comma 3;
- d) chiunque non provvede alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2;
- e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
- f) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate o, ove previsto, agli usi alternativi le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2;
- g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 13, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

Osservazioni:

viene inserita una *sanzione specifica* (da 3000 a 18000 euro) per chi non indica, o indica in maniera difforme o tale da evocare una origine diversa, la *designazione di origine*.

Capo II

Violazioni in materia di etichettatura e presentazione

Art. 74. Violazioni in materia di designazione e di presentazione

1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque detiene o vende prodotti in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi differenze, risultanti dall'analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per il titolo alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidità totale e a 1 g/l per l'estratto non riduttore, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. In caso di inosservanza delle modalità di indicazione previste dal disciplinare e dall'articolo 27, comma 3, si applica la sanzione da 500 euro a 4.500 euro. In caso di errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di

menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione, l'autorità competente può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate ovvero usurpative o comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a DOP e IGP indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi utilizza contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega contenitori che possono indurre in errore sull'origine nonché a chi menziona nell'etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno i requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una DOP o IGP più grande che è alla base della denominazione di origine in questione, costituisce un'informazione veritiera ed è nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie nell'ambito descrittivo della storia del vino, della provenienza delle uve e delle condizioni tecniche di elaborazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei vini a IGP ovvero DOP designati con la qualificazione «novello» è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto al comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti con le modalità previste dalla presente legge. Qualora la violazione riguardi l'omessa apposizione di marchi o codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilità con mezzi informatici di cui all'articolo 48, comma 8, secondo periodo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore sia in grado di comprovare, mediante opportuna documentazione giustificativa, che l'irregolarità riguarda un numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto, l'autorità competente può disporre la riduzione della sanzione a 1.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'applicazione dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5, chiunque adotta DO o IG come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOP o a IGP in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto trasformato utilizza il riferimento a una DOP ovvero a un'IGP in prodotti composti, elaborati o

trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, senza l'autorizzazione del relativo Consorzio di tutela riconosciuto ovvero, in caso di mancanza del consorzio, dell'autorizzazione del Ministero, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

12. Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dalla presente legge, anche quando previste da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo.

13. Qualora la violazione sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli sia relativa a indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o all'IGP e riguardi esclusivamente la forma e le dimensioni del carattere, l'autorità competente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita, in contenitori di cui all'articolo 47, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 43, comma 2, utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, l'uso della DO nella ragione o nella denominazione sociale di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale.

Note all'art. 74:

- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.

- Il comma 7 è stato modificato in modo da premettere la clausola “ Salvo che il fatto costituisce reato” a tutte le fattispecie di illecito configurate nel comma in questione, che fanno riferimento a :

-contraffazione o alterazione di contrassegno sulle bottiglie dei vini DOCG e DOC

Il testo della Camera dei Deputati prevedeva la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 20 a 2000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro. Il Senato ha lasciato le sole sanzioni amministrative, premettendovi la clausola sopra indicata.

Art. 75. Violazioni in materia di concorsi enologici

1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini a DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell'articolo 42 e dalle successive disposizioni applicative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

Capo III

Sanzioni per violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti

Art. 76. Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza la denominazione «aceto di ...» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 49, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e comunque non inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che:

- a) all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inadatti al consumo umano diretto o indiretto, ovvero
- b) contengono aggiunte di alcol etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione.
3. Chiunque detiene, negli stabilimenti di elaborazione degli aceti e nei locali annessi e comunicanti, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:
- a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 49, comma 4;
- b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 50, comma 2;
- c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 52;
- d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 53 e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo;
- e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di ... aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 53, comma 2.
5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 50 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro:
- a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 51, comma 3, acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
- b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
- c) chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni dell'articolo 49, commi 1 e 2, e dei decreti ministeriali attuativi.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 26 nella designazione di un aceto di vino che non possiede le caratteristiche previste dall'articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 13, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, trasporta o fa trasportare i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 57 in violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro.

Note all'art. 76:

Capo IV

Violazioni in materia di adempimenti amministrativi e controlli

Art. 77. Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell'articolo 67 ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 78. Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si applica la sanzione da 50 euro a 300 euro a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiara un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola, presenta la stessa in ritardo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta a 300 euro; è aumentata a 500 euro se comprende anche vini a DOP e IGP.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 4.000 euro nel caso di indicazioni non essenziali ai fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri.

Art. 79. Piano dei controlli

1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà qualora le non conformità gravi si riferiscano a superfici o quantità di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.

3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero a intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'ufficio territoriale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro.

Art. 80. Inadempienze dell'organismo di controllo

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8, al soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di svolgimento, da parte dell'organismo di controllo, di attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 64 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo della DO o IG controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido con l'organismo di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 81. Tutela dei consorzi incaricati dei controlli

1. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela medesimo, ovvero del Ministero in mancanza di Consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.

2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione geografica, che non assolve, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 41, commi 7 e 8, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto; il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

3. Per l'illecito previsto al comma 2, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

Art. 82. Inadempienze dei consorzi di tutela

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati, al Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o a eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero, ovvero svolge attività che risultano

incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere, e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il consorzio che, nell'esercizio delle sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

- a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del consorzio stesso;
- b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.

Capo V

Disposizioni comuni

Art. 83. Competenza all'irrogazione delle sanzioni

1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge è attribuita all'ICQRF e, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 6 e comma 8, alle regioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e delle province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale.

3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 69, comma 7, 74, 75, 78, commi da 1 a 3, 79, 80, 81 e 82 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF. (3)

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 84. Chiusura degli stabilimenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, commi 1 e 3, e 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.

Note all'art. 84:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario:

«Art. 8 - (Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari). - 1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

3. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 3 del presente decreto, dall'art. 517-bis del codice penale, dall'art. 12-bis e dal primo comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.».

Si precisa che l'autorizzazione sanitaria non viene più da tempo rilasciata ma occorre presentare la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva, senza dover più attendere i tempi di verifica e controllo preliminari degli Organi competenti. La chiusura di uno stabilimento per carenze dei requisiti igienico- sanitari viene disposta dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione , commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande. Pertanto tale disposizione può essere attuata dal personale ispettivo che svolge anche le funzioni di Ispettore Sanitario (USSL, NAS Carabinieri e Ministero della Salute).

Art. 85. Ravvedimento operoso

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 12, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione
 2. abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:
 - a) a un quinto della sanzione prevista in misura fissa e a un quinto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, nei casi in cui essa è compresa fra un minimo e un massimo;
 - b) a un sesto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) a un ottavo del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, di quella prevista dall'articolo 76, comma 3, se la dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, mediante PEC, ovvero mediante altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo in cui è avvenuta l'irregolarità.

Osservazioni:

Fissa le *condizione per avvalersi del ravvedimento operoso*. L'istituto si potrà applicare alle infrazioni previste in caso di mancato invio di talune comunicazioni e per le violazioni in materia di dichiarazioni di produzione, giacenza, documenti di accompagnamento e registri.

Per quanto concerne le modalità di attivazione del ravvedimento operoso, l'ICQRF ritiene che gli operatori che intendano avvalersi dell'istituto, in sede di effettuazione del pagamento della sanzione ridotta, debbano indicare nella clausola la regolarizzazione dell'errore o dell'omissione effettuate e darne comunicazione all'ICQRF competente, con nota inviata a mezzo pec o altro mezzo idoneo regolarmente riconosciuto, unitamente alla quietanza del versamento effettuato.

Art. 86. Costituzione delle associazioni come parte civile

1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 41, le associazioni dei consumatori, le regioni e gli enti locali possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni delle disposizioni della presente legge.

Osservazioni: il disposto di cui all'art.86 appare difficilmente intellegibile, alla luce del fatto che le violazioni previste dalla legge in esame costituiscono violazioni amministrative e non fattispecie di penale rilevanza (!).

Art. 87. Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «strade del vino»

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
- 3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino".
- 3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui

al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».

Note all'art. 87:

- La legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle «strade del vino»), modificata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.

- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 19 - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.

4-bis Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5

6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

- La legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206.

Osservazioni:

L'articolo apporta una modifica alla *legge sulle strade del vino* semplificando gli adempimenti dei produttori di vino che somministrano prodotti DOP/IGP/STG della regione di appartenenza.

Si riporta il contenuto del Decreto del Direttore Generale ICQRF – Prot.n.457 del 12 gennaio 2017: in particolare l'art.1 prevede che i direttori degli uffici territoriali dell'Ispettorato sono delegati all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo VII della legge 2016/238, relativamente agli illeciti commessi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di competenza, qualora l'importo della sanzione da irrogare non sia superiore ad euro 50.000,00 eccetto quelle indicate all'art.2. La stessa competenza rimane per le sanzioni proporzionali che non siano superiori a euro 50.000,00. I direttori degli uffici territoriali ICQRF provvedono, altresì, all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie previste dagli articoli 79, comma

3 e 4, art.81, comma 2 e 3 in materia di mancato assolvimento degli obblighi pecuniari, rispettivamente nei confronti degli Organi di controllo e dei Consorzi di Tutela, da parte degli operatori del sistema delle produzioni agroalimentari a DOP e IGP. Il Direttore generale DG VICO provvede, altresì, all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, qualunque sia l'importo previsto per le violazioni di cui ai seguenti articoli della legge 12.12.2016, n.238 art. 69, comma 7; art.73, comma 13; art.74; art.75; art. 76, comma 8; art. 79, comma 1,2 e 5; art.80;art.81 e art.82.

Titolo VIII

Norme transitorie e finali

Art. 88. Norme transitorie

1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui alla presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti attuativi, sono presentate in forma scritta e debitamente compilate in modo esatto, completo e leggibile.

2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato:

a) le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare dell'impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA dell'impresa individuale o della società in nome della quale è effettuata la presentazione.

3. Fino alla realizzazione delle specifiche funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano, telegramma, telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.

4. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni fanno fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi postali o tramite telefax, la data e l'ora di ricezione presso l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 25, e 49, comma 2, al fine di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti prescritti dalla presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 89. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 89:

- La legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.

Art. 90. Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie

1. I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013.

2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero nel proprio sito internet istituzionale in un'apposita sezione dedicata alla presente legge.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto.

Note all'art. 90:

- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.1306/2013 si veda nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.

Art. 91. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
- b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
- d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note all'art. 91:

- Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2000, n. 221.
- La legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), abrogata dalla presente ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2010, n.96.

B “ Genomica e post genomica: il quadro normativo di riferimento tra brevetti e private per nuove varietà vegetali” di Arturo Pironti² (all.2)

L'Accademia Italiana della Vite e del Vino è da lungo tempo attenta, senza pregiudizi di sorta ma con autentico spirito scientifico, alle prospettive di evoluzione della viticoltura italiana alla luce delle soluzioni applicative offerte dalla genetica, in particolare della cisgenetica e delle *new breeding technologies*, come i numerosi contributi presenti in numerosi saggi del nostro Bollettino attestano in modo inequivoco.

Il 28 aprile 2017, presso la sede della Fondazione Edmund Mach di S.Michele all'Adige si è tenuta un interessante giornata di lavori sul tema “La genomica e post genomica. Applicazioni e prospettive per

² Consulente legale in-house della Fondazione Edmund Mach. Il presente contributo riflette esclusivamente le opinioni personali dell'autore e non impegnano in alcun modo l'Ente di appartenenza.

la viticoltura italiana” che oltre ad affrontare in modo particolarmente attento i profili scientifici degli approfondimenti svolti finora da ricercatori e tecnologi della Fondazione Edmund Mach nel settore del miglioramento genetico della vite, ha offerto una stimolante disamina giuridica sulle privative in tema di nuove varietà vegetali, attraverso l’apprezzabile relazione di Arturo Pironti, che volentieri alleghiamo al ns.Bollettino.

C Notizie dal mondo vitivinicolo

• DANNI DA GELATA – APRILE 2017

Tra il 18 e il 21 aprile un'ondata di freddo proveniente dall'Artico ha provocato seri danni al Vigneto Italia, con una gelata tardiva nella notte tra il 19 e il 20 che ha provocato danni ingenti, con vigneti colpiti a macchia di leopardo, soprattutto nei terreni a fondovalle e in pianura, particolarmente con riferimento ai nuovi impianti e le varietà precoci, maggiormente sensibili al problema.

Di certo serie saranno le conseguenze sul piano produttivo, orientativamente sono stati colpiti circa il 10% dei vigneti, con perdite stimate tra il 5 e l'8% della produzione, sovente anche in aree/distretti viticoli i cui vini sono destinati protagonisti dell'export vinicolo italiano.

Salvo situazioni eccezionali, si ritiene peraltro che sia possibile salvare il capo a frutto per l'anno prossimo, e auspicando un andamento climatico favorevole nelle prossime settimane, si possa comunque pervenire a una buona vendemmia sotto il profilo qualitativo, con qualche ritardo di maturazione, pur con rese produttive inferiori.

• L'EVOLUZIONE DEL SUGHERO

Di pari passo al mondo del vino, anche quello dei tappi, all'interno del comparto vinicolo nell'ultimo decennio, ha subito una vera e propria rivoluzione. Le chiusure in sughero hanno visto la loro quota complessiva scendere dal 78% del 2006 al 61% del 2016 (ma in ripresa nell'ultimo anno), per un totale di 11,8 miliardi di pezzi, con i tappi a vite, marginali appena dieci anni fa, quando valevano il 5% del mercato, che oggi chiudono una bottiglia su 4 (26%), ossia 4,6 miliardi di tappature, mentre si arresta la corsa dei sintetici, passati dal 17% al 13% del mercato, per un totale di 2,4 miliardi di tappi.

Più che un tracollo del sughero, quello attuale è un periodo di assestamento, ma che non riguarda i tappi tradizionali che rappresentano ancora il 41% di tutti i tappi di sughero.

La sfida attuale si gioca su due campi ben precisi, quello della sicurezza, da anni il tallone d'Achille dei tappi in sughero, e quello della sostenibilità, la quale rappresenta la parola d'ordine a tutti i livelli della produzione vinicola a tutti i livelli. Le risposte non si sono fatte attendere, venendo alla luce numerosi brevetti e procedure all'avanguardia, partendo dai monopezzo, passando per i tappi in microgranina ed agglomerato.

Il baluardo della ricerca nel settore è rappresentato da Amorim Cork, azienda leader nel mercato con 4,4 miliardi di chiusure vendute in tutto il mondo. Anche quest'ultima ha puntato sulla sostenibilità e sulla lotta al fatidico tricloroanisolo (Tca), formato da un fungo parassita della quercia da sughero, e responsabile del sentore di tappo. “Uno dei complici del nostro successo - racconta l'amministratore delegato di Amorim Cork Italia Carlos Veloso dos Santos - è stato il tappo verificato dalla tecnologia NDtech che, nonostante il 2016 sia stato l'anno zero, ha avuto un'enorme richiesta da parte dei grandi vini italiani, ed è in continua crescita. A ciò aggiungo il nostro concetto di servizio, la nostra principale scommessa: siamo interlocutori privilegiati per le cantine italiane, un vero e proprio partner, che ha continuato ad investire per garantire loro sempre e solo il meglio possibile. Ne è un esempio l'aumento del 30% della produzione nello stabilimento di Conegliano, oltre che la presenza capillare in tutto il territorio italiano”.

Amorium è la prima azienda al mondo per la produzione di tappi in sughero. La sua leadership è sicuramente dovuta anche al suo reparto Ricerca & Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità verso l'ambiente e la tutela delle foreste da sughero.

Lo sguardo al futuro vede una sempre più solida alleanza tra Tecnologia e Natura, con importanti risultati anche in termini di sostenibilità sociale: con il progetto Etico, Amorim Cork Italia ha infatti portato a compimento il primo circolo virtuoso di tutta la nazione, realizzando una granina per la bioedilizia generata dai tappi usati e raccolti dalle onlus che aderiscono all'iniziativa e ricevono dall'azienda un contributo per i propri progetti.

- Circolare ICQRF per depositi di saccarosio

Con nota n. 3984 del 24 marzo 2017 (**all. 3**) la Direzione generale della prevenzione e del Contrasto alle Frodi Agro-Alimentari del Dipartimento dell'Icqr ha illustrato le modalità per la detenzione e l'utilizzo del saccarosio e degli altri prodotti consentiti per la produzione dei vini spumanti e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati previsti dal Reg. Ue 251/2014. L'art. 14 comma 2 della legge 238/2016 (Testo Unico), autorizza la detenzione in appositi locali all'interno delle cantine del saccarosio e delle altre sostanze, che saranno impiegate nelle lavorazioni, di volta in volta comunicate con le previste dichiarazioni, da inviare entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione. L'allegata nota specifica che per locale appositamente destinato si deve intendere tanto un vano chiuso, sempre accessibile al controllo degli organismi di vigilanza, che porzioni o aree opportunamente delimitate all'interno degli stabilimenti vitivinicoli mediante creazione di recinzioni o opportune delimitazioni con segnaletica. In ogni caso, i vani dovranno essere riportati nella planimetria dei locali trasmessa all'Ufficio delle Dogane per i depositi fiscali e in quella trasmessa all'Icqr per gli stabilimenti che non costituiscono deposito fiscale, aventi produzione inferiore ai 1000 ettolitri quale media del quinquennio (gli stabilimenti con capacità di stoccaggio inferiore ai 100 ettolitri, esenti dalla presentazione di tale planimetria non devono quindi presentarne una per i vani/ deposito di saccarosio); dovranno essere segnalati con cartelli riportanti il codice Icqr rilasciato per lo stabilimento e l'indicazione che trattasi di locale destinato al deposito di saccarosio o degli altri prodotti ammessi per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati previsti dal Reg. Ue 251/2014. Il saccarosio potrà essere spostato da tali vani solo in concomitanza delle lavorazioni segnalate con le dichiarazioni preventive e potrà transitare negli altri vani della cantina solo per il tempo strettamente necessario, previa l'annotazione della lavorazione negli appositi registri telematici di carico e scarico e delle lavorazioni dei vini spumanti.

- TIPICITA' DEL VINO E MICROBIOTI

Se il clima viene spesso additato tra i responsabili della qualità delle uve e del vino, una nuova ricerca commissionata alla [Fondazione Edmund Mach](#) evidenzia che, al di là delle peculiarità delle diverse annate, le popolazioni microbiche e il profilo chimico delle uve e dei mosti mantengono caratteristiche costanti, che contribuiscono alla tipicità del vino. La ricerca è stata condotta sui grappoli di Corvina della tenuta Costalunga a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Difendere e valorizzare il microbiota specifico delle uve di ogni Amaronc costituisce quindi il primo passo per garantire il legame indissolubile del vino con un territorio di origine unico, non clonabile.

La fondazione Mach ha portato avanti un progetto di ricerca triennale grazie al quale ha indagato prendendo a riferimento Corvina prima, durante e dopo l'appassimento, correlando metagenomica di uve e vino e qualità sensoriale e metabolica. Lo studio è stato condotto dal professor Fulvio Mattivi, del Centro di Ricerca ed Innovazione della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, in collaborazione con Duccio Cavalieri del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze e Irene Stefanini della Divisione di Biomedical Cell Biology dell'Università di Warwick (UK).

Fulvio Mattivi spiega come quello utilizzato sia stato un approccio multidisciplinare che comprende gli ambiti della chimica, della genetica, della microbiologia e della bioinformatica di nuova concezione; attraverso lo studio effettuato su colture di funghi e batteri trovati sulle uve nelle annate 2013, 2014 e 2015 e il sequenziamento del DNA, riuscendo ad analizzare anche microorganismi meno noti e caratterizzati. Nella pratica operativa, i composti aromatici delle uve Corvina sono stati messi in relazione ai microorganismi naturali presenti sulle uve, come lieviti, funghi e batteri, che sono tra i principali responsabili della caratterizzazione di aroma e gusto del prodotto finale.

La ricerca è giunta a dimostrare che i microorganismi che si trovano nel vino sono una caratteristica di appartenenza ad un luogo geograficamente e climaticamente ben determinato.

«I risultati ottenuti rappresentano un solido punto di partenza per ulteriori approfondimenti che ci permetteranno di ottimizzare il processo produttivo, sfruttando sempre più le caratteristiche del territorio».

spiega Alberto Zenato. «Individuando infatti i fattori che guidano queste modifiche, sarà possibile definire momenti e modalità di intervento adatti al mantenimento delle popolazioni fungine caratteristiche della vigna, ottenendo così un prodotto sempre più legato al territorio, unico e dalla forte personalità».

Dalle parole ai fatti. «Dai risultati di quest'ultimo studio, con la vendemmia 2016 è iniziata una nuova ricerca che si pone l'obiettivo di analizzare, date le caratteristiche del *terroir* Costalunga, quale incidenza può avere l'intervento dell'uomo sulla resa organolettica finale, in particolare confrontando due momenti diversi di raccolta e di fermentazione» anticipa Nadia Zenato.

- DAL GIAPPONE UNA NOTIZIA CURIOSA

Si va concludendo l'iter, avviato il 19 ottobre 2015 dalla National Tax Agency, per la tutela per l'indicazione geografica protetta ai vini della Prefettura di Yamanashi, posta nell'isola di Honshu, la più grande dell'arcipelago Giapponese; tuttavia, oltre ai numerosi vitigni internazionali ammessi, un solo vitigno è autoctono, il koshu, forse di origine storica cinese, varietà a bacca bianca con tendenza rosacea della buccia, coltivata sulle pendici del Fuji, che si trova appunto in questa Prefettura. Un tempo destinata ad uva da tavola, oggi il koshu viene allevato per la vinificazione, con sistemi molto particolari (pergole, per contrastare l'elevata umidità giapponese, a bassa densità, solo all'incirca 100 piedi per ettaro). La vinificazione dovrà avvenire nell'area di produzione, sotto la vigilanza complessiva dell'IG Yamanashi Management Committee, e il rispetto del disciplinare consentirà al vino di fregiarsi delle definizioni di Japan wine (ex art.3, par.1 dello Standard for labelling of Fruit liquor).

- PROSECCO: RESISTENZA E SOSTENIBILITA'

E' stata ufficializzata convenzione tra il CREA Viticoltura ed Enologia (Conegliano Veneto) e Confagricoltura Treviso, per un progetto quinquennale che prevede la realizzazione e la valutazione di selezioni resistenti a peronospora e oidio, a partire dalla varietà Glera.

Il progetto coinvolgerà circa un quindicina tra le maggiori cantine della terra del Prosecco al fine di ottenere nuove varietà resistenti, che siano in grado di ridurre le perdite produttive in modo duraturo e di abbattere del 70% l'uso di fitofarmaci. Il programma di miglioramento genetico, che durerà 5 anni, prevede una serie di incroci e reincroci su Glera che mirino a trasferire i caratteri di resistenza e l'affinamento dei caratteri enologici. Si cercherà, in particolare, di ottenere piante resistenti a peronospora e oidio, malattie che attualmente impongono una media di 10 trattamenti annui utilizzando fitofarmaci. Le piantine oggetto del lavoro di ricerca verranno messe a dimora presso il CREA, ma nel giro di qualche anno potranno essere testate nelle aziende che partecipano al progetto.

Già dal 2012 il CREA ha intrapreso un programma di miglioramento genetico dei uve da vino, per ottenere varietà resistenti alle principali malattie fungine ma - come spiega Diego Tomasi del CREA Viticoltura ed Enologia - con questo progetto si fa un deciso passo avanti: "Fino ad oggi abbiamo effettuato sperimentazioni senza un progetto preciso", dice. "Stavolta c'è un finanziamento solido e un impegno molto importante del mondo agricolo e vitivinicolo per arrivare entro pochi anni ad avere vitigni resistenti a partire da Glera. Tecnicamente utilizzeremo l'incrocio tradizionale assistito da marcatori molecolari, con il quale si selezioneranno in una fase precocissima le varietà resistenti, eliminando quelle prive dei geni specifici. Le piantine più interessanti verranno, in un secondo momento, testate nelle aziende. Se l'Unione europea ci darà l'autorizzazione, utilizzeremo in futuro anche la cisgenetica e il *genome editing*, tecniche molto avanzate che consentono di modellare il patrimonio genetico con geni resistenti derivanti da una stessa specie o da specie interfertili. È la naturale evoluzione di un miglioramento genetico che ha radici antiche: già dalla seconda metà dell'800 si è posto come approccio preventivo al controllo delle malattie".

Si tratta del primo progetto in Veneto che vede la collaborazione tra pubblico e privato per la ricerca di varietà resistenti, sarà finanziato da Confagricoltura Treviso e da alcuni dei maggiori produttori di Prosecco. Lo scopo ultimo è quello di sviluppare pratiche vitivinicole sostenibili che portino a una drastica riduzione dei trattamenti. Si sottolinea che il disciplinare regionale già suggerisce di privilegiare, per i nuovi impianti, varietà che siano resistenti o quantomeno tolleranti alle principali fitopatie.

Come sempre, grazie per la Vs. costante attenzione e arrivederci al prossimo numero, il n.28, che verrà pubblicato, complice la pausa estiva per il mese di agosto, nel mese di settembre: riprenderemo, dopo tre numeri quasi monotematici, l'analisi a 360 ° del mondo della Vite e del Vino, sui temi di ricorrente interesse e sulle attualità vendemmiali di questa annata agraria.

Danilo RIPONTI